COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1988

relativa ad un secondo stanziamento al Lussemburgo di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/132/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che con decisione 88/37/CEE [3], la Commissione ha concesso uno stanziamento iniziale, al Lussemburgo, di parte delle risorse imputabili all'esercizio 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità;

considerando che l'8 febbraio 1988 il Lussemburgo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di continuare l'azione sul suo territorio, indicando i quantitativi dei prodotti che intenderebbe distribuire; che è opportuno dare un seguito favorevole a tale richiesta;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede ad un secondo stanziamento delle risorse, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, come segue:

Lussemburgo: 10 000 ECU.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento ai fini della loro distribuzione nel Lussemburgo:

fino a 13,5 t di frumento tenero

fino a 2,0 t di burro

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 15 febbraio 1988.

Articolo 2

Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse tra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari al Lussemburgo, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
[3] GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 35.